



Studio Chirico
Commercialisti Associati

SUPPLEMENTO

Speciale

Legge di Bilancio 2024

SPECIALE Legge di Bilancio 2024

La Legge 213/2023, c.d. Legge di Bilancio per il 2024, è stata pubblicata sul S.O. n. 40/L della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2023.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Articolo 1	Contenuto
Commi 7-13	<p>Mutui prima casa</p> <p>Viene prorogato al 31 dicembre 2024 il termine previsto per poter usufruire della garanzia massima dell'80% a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa, rifinanziato nella misura di 282 milioni di euro per il 2024, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età.</p> <p>Limitatamente al 2024, tra le categorie aventi priorità per l'accesso al Fondo, sono inclusi i seguenti nuclei familiari:</p> <ul style="list-style-type: none">a) nuclei familiari che includono 3 figli di età inferiore ai 21 anni e che hanno un Isee non superiore a 40.000 euro annui;b) nuclei familiari che includono 4 figli di età inferiore ai 21 anni e che hanno un Isee non superiore a 45.000 euro annui;c) nuclei familiari che includono 5 o più figli di età inferiore ai 21 anni e che hanno un Isee non superiore a 50.000 euro annui. <p>Viene previsto che per le domande di finanziamento con un limite di finanziabilità superiore all'80%, presentate a decorrere dal 30° giorno successivo al 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, da parte dei nuclei familiari di cui sopra, è rilasciata la garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none">1. nella misura massima dell'80% della quota capitale per i nuclei di cui all'art. 1, comma 9, lettera a) della nuova Legge di Bilancio;2. nella misura massima dell'85% della quota capitale per i nuclei di cui all'art. 1, comma 9, lettera b) della nuova Legge di Bilancio;3. nella misura massima dell'90% della quota capitale per i nuclei di cui all'art. 1, comma 9, lettera c) della nuova Legge di Bilancio. <p>Per il 2024, per tutte le categorie aventi priorità per l'accesso al credito, la garanzia del Fondo rimane operativa anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l'acquisto della prima casa, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.</p>
Comma 14	<p>Contributo straordinario per il I trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico</p> <p>Viene riconosciuto, nel limite di spesa di 200 milioni di euro, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico analogo a quello già previsto dal D.L. 34/2023 per il IV trimestre 2023 e quindi corrisposto in misura crescente con il numero di componenti del nucleo familiare.</p> <p>Per il I trimestre 2024 varranno i requisiti ISEE stabiliti per il bonus sociale potenziato, precedentemente introdotto.</p>
Commi 16-17	<p>Misure fiscali per il welfare aziendale</p> <p>Limitatamente al periodo d'imposta 2024 non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del</p>

	<p>gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa, ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.</p> <p>Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, Tuir.</p> <p>Si considerano, nello specifico, fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a 24 anni.</p> <p>La condizione a cui è subordinato il limite più elevato è soddisfatta anche qualora il figlio sia a carico ripartito con l'altro genitore nonché qualora il lavoratore non benefici della detrazione fiscale per il figlio a carico in ragione del riconoscimento (in relazione al medesimo figlio) dell'assegno unico e universale per i figli a carico.</p> <p>Il maggior limite pari a 2.000 euro si rende applicabile a condizione che il lavoratore dipendente dichiarò al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.</p> <p>I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.</p>
Comma 18	<p>Detassazione dei premi di risultato</p> <p>Viene prevista, per i premi e le somme erogati nell'anno 2024, la riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività al 5%.</p>
Comma 19	<p>Canone Rai</p> <p>Per l'anno 2024, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato passa da 90 euro a 70 euro.</p>
Commi 21-25	<p>Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere</p> <p>Con l'obiettivo di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo che va dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.</p> <p>Le disposizioni di cui sopra si applicano nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a 40.000 euro.</p> <p>Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023.</p> <p>Le somme erogate sono indicate nella CU.</p> <p>Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997.</p>
Commi 45-46	<p>Modifiche aliquote Iva</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate</p> <p>a) viene meno l'aliquota ridotta del 5% per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prodotti (assorbenti e tamponi) per la protezione dell'igiene femminile e coppette mestruali; - latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate

	<p>per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00); pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.</p> <p>b) L'aliquota del 10% compete a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50% in peso; - prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali; - pannolini per bambini. <p>Inoltre, viene confermata per i mesi di gennaio e febbraio 2024, l'aliquota del 10% per la cessione di pellet.</p>
Commi 52-53	<p>Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati</p> <p>Viene riproposta la rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati, di cui agli articoli 5 e 7, L. 448/2001, posseduti al 1° gennaio 2024.</p> <p>Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 giugno 2024; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% da versarsi contestualmente.</p> <p>La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 giugno 2024.</p> <p>Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato con riferimento a dicembre 2023.</p> <p>Sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati, le aliquote delle imposte sostitutive sono pari entrambe al 16%.</p>
Comma 59	<p>Modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti</p> <p>Viene estesa la disciplina della c.d. participation exemption (PEX) anche ai soggetti non residenti, in presenza di specifiche condizioni e, in particolare, purché risiedano in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).</p> <p>Nello specifico, è stabilito che le plusvalenze da cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), Tuir, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al comma 4, per il 5% del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze.</p> <p>Nel caso in cui le minusvalenze siano superiori alle plusvalenze, l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5% dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.</p> <p>Tali previsioni si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate effettuate da società ed enti commerciali privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a una imposta sul reddito delle società.</p>

Comma 63	<p>Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi</p> <p>Modificando l'articolo 4, D.L. 50/2017, viene elevata dal 21 al 26% l'aliquota d'imposta in forma di cedolare secca applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta.</p> <p>Inoltre, qualora si vada a destinare alla locazione breve più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta, ovvero nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.</p> <p>Viene, inoltre, previsto che i soggetti non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiano agli obblighi tramite la stabile organizzazione.</p>
Commi 64-66	<p>Modifiche alla disciplina sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili</p> <p>Viene modificata, con decorrenza 2024, la disciplina delle plusvalenze su immobili stabilendo uno specifico regime per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'articolo 119, D.L. 34/2020, che si siano conclusi da non più di 10 anni all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, nel caso in cui la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.</p> <p>Per tali immobili, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da non più di 5 anni all'atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), D.L. 34/2020 (c.d. sconto in fattura e cessione del credito).</p> <p>Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di 5 anni, all'atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50% di tali spese, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente.</p> <p>Per i medesimi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi di quanto sopra, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.</p> <p>A tali plusvalenze si può applicare l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 496, L. 266/2005, con le modalità ivi previste.</p>
Comma 71	<p>Disciplina Imu immobili</p> <p>Viene introdotta una norma di interpretazione autentica ai sensi della quale:</p> <p>a) gli immobili si intendono posseduti anche quando sono concessi in comodato a un soggetto funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile solo attività con modalità non commerciali;</p> <p>b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alla destinazione, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, a condizione che non determini la cessazione definitiva della strumentalità.</p>

Commi 72-73	<p>Aliquote e regolamenti Imu</p> <p>Per il solo 2023, viene previsto che le delibere regolamentari nonché quelle di approvazione delle aliquote e delle tariffe, si considerano tempestive se sono state inserite nel portale del federalismo fiscale nel termine del 30 novembre 2023.</p> <p>Il termine per la pubblicazione delle delibere, ai fini della loro efficacia, è individuato nel 15 gennaio 2024.</p> <p>A regime, con decorrenza dal 2024, viene previsto che se i termini di deposito scadono di sabato o domenica, vengono automaticamente spostati al primo giorno lavorativo successivo.</p> <p>Nel caso in cui, per effetto delle tariffe si determini una differenza positiva rispetto a quanto versato entro lo scorso 18 dicembre 2023, la differenza è dovuta, senza applicazione di sanzioni e interessi, nel termine del 29 febbraio 2024.</p> <p>Nel caso, invece, si determini una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.</p>
Commi 78-85	<p>Adeguamento delle rimanenze di magazzino</p> <p>Viene previsto l'adeguamento delle esistenze fiscali, per gli esercenti attività di impresa, che non adottano gli Ias.</p> <p>L'adeguamento, relativo al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, può essere effettuato mediante eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi o mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse.</p> <p>A seconda che venga effettuato tramite l'eliminazione o l'iscrizione di valori, dà luogo al pagamento di diverse imposte, non rilevando, in ogni caso, a fini sanzionatori di alcun genere.</p> <p>Nello specifico, gli esercenti attività d'impresa no Ias adopter, possono, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, adeguare le esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92, Tuir.</p> <p>L'adeguamento avviene tramite l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.</p> <p>In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dell'Iva, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L'aliquota media, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette a Iva, ovvero soggette a regimi speciali è quella risultante dal rapporto tra l'Iva, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato; b) di una imposta sostitutiva Irpef, Ires e Irap del 18% da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) e il valore eliminato. <p>In caso di iscrizione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva Irpef, Ires e Irap, in misura pari al 18% da applicare al valore iscritto.</p> <p>L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023.</p> <p>Le imposte dovute sono versate in 2 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo.</p>

	<p>Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.</p> <p>L'adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere.</p> <p>I valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta 2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti.</p> <p>L'adeguamento non ha effetto sui pvc consegnati e sugli accertamenti notificati fino al 1° gennaio 2024.</p> <p>Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.</p> <p>L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'Irap.</p>
Commi 86-87	<p>Misure in materia di variazione dello stato dei beni</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all'art. 119, D.L. 34/2020 (Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici), verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l'utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, D.M. 701/1994, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile presente in atti nel Catasto dei fabbricati.</p> <p>Nei casi per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate può inviare al contribuente comunicazione.</p>
Commi 88-90	<p>Ritenuta sui bonifici, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari</p> <p>Con decorrenza dal 1° marzo 2024, viene modificato l'art. 25, co. 1, D.L. 78/2010, portando dall'8% all'11% l'aliquota della ritenuta d'acconto sull'imposta sui redditi dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.</p> <p>Con decorrenza 1° aprile 2024, invece, viene modificato l'art. 25-bis, co. 5, D.P.R. 600/1973, estendendo l'applicazione delle disposizioni sulle ritenute a carico dei soggetti che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione e ai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche, o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.</p>
Comma 91	<p>Modifiche all'Ivie e all'Ivafe</p> <p>Vengono elevate le aliquote ordinarie dell'Ivie e dell'Ivafe rispettivamente dallo 0,76 all'1,06% e dal 2 al 4 per mille annuo.</p>
Comma 92	<p>Tassazione della cessione dei diritti reali e dei metalli preziosi</p> <p>Viene prevista l'imponibilità, quali redditi diversi, dei redditi derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento (enfiteusi, superficie, uso e servitù).</p> <p>Viene previsto che le plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi siano determinate in misura pari al corrispettivo della cessione.</p>

Commi 94-96	<p>Versamento unitario e compensazione</p> <p>Con decorrenza 1° luglio 2024, viene previsto l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle Entrate anche nel caso in cui vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'Inps e dell'Inail.</p> <p>Sempre con decorrenza dal 1° luglio 2024, viene, inoltre, introdotto il nuovo comma 49-quinquies, ai sensi del quale, in deroga all'articolo 8, comma 1, L. 212/2000 (in base al quale l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione), per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24 (di cui all'articolo 17, D.Lgs. 241/1997).</p> <p>La previsione di cui al periodo precedente cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.</p>
Commi 95-96	<p>Versamenti in compensazione</p> <p>Con decorrenza 1° luglio 2024 i versamenti in compensazione, mediante modello F24, sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.</p> <p>Conseguentemente, viene soppressa la possibilità di eseguire i versamenti in compensazione mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.</p>
Comma 97	<p>Versamenti in compensazione</p> <p>Vengono apportate alcune modifiche all'art. 17, D.Lgs. 241/1997, introducendo i nuovi commi 1-bis e 1-ter.</p> <p>In particolare, ai sensi del nuovo comma 1-bis la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'Inps, può essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, dalla data di notifica delle note di rettifica passive; b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla gestione separata. <p>Il nuovo comma 1-ter, invece, dispone che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell'Inail può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.</p>

Commi 101-107	<p>Misure in materia di rischi catastrofali</p> <p>Viene introdotto l'obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro Imprese, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.</p> <p>L'inadempimento dell'obbligo di assicurazione viene considerato nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.</p> <p>La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.</p> <p>Tali valori possono essere aggiornati con Decreto Mef e Mimit, con il quale possono essere altresì stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione.</p> <p>In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, l'vass provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro.</p>
Commi 126-130	<p>La nuova pace contributiva</p> <p>Il comma 126 ripropone l'istituto già introdotto, per gli anni 2019-2021, dall'art. 20, D.L. 4/2019, e comunemente noto come pace contributiva, che permette a un soggetto contributivo puro (ovvero con contributi versati esclusivamente dal 1° gennaio 1996 in avanti) di riscattare periodi privi di contribuzione.</p> <p>Queste le condizioni e caratteristiche dell'istituto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sarà possibile accedervi negli anni 2024 e 2025; 2. la domanda potrà essere presentata dall'interessato, dai superstiti o dai parenti e affini entro il 2° grado e riguarda le seguenti gestioni: Ago (Fpld, Gestione autonoma degli artigiani e commercianti, Gestione dei coltivatori diretti mezzadri e coloni), Gestioni sostitutive ed esclusive dell'Ago e Gestione separata, nella quale il soggetto possa già vantare almeno un contributo obbligatorio versato; 3. la domanda può essere fatta solo dai contributivi puri, ovvero con contribuzione esclusivamente dal 1° gennaio 1996 in avanti, che non siano già pensionati; 4. possono essere riscattati solo periodi in cui la contribuzione non era dovuta per mancanza di obbligo contributivo, non già coperti da contribuzione obbligatoria in qualsiasi ente, forma o gestione previdenziale obbligatoria (ivi incluse le Casse dei liberi professionisti e i contributi versati in altri Stati membri UE o Paesi extra UE convenzionati con l'Italia); 5. il periodo da riscattare deve essere compreso tra il primo giorno dell'anno del primo contributo e l'ultimo giorno dell'anno dell'ultimo contributo versato dal soggetto; 6. l'onere di riscatto è calcolato con il metodo contributivo e potrà essere versato anche in 120 rate mensili senza interessi, ma comunque entro la data di accesso al pensionamento; 7. è possibile riscattare un massimo di 5 anni; 8. per i lavoratori dipendenti del settore privato, l'onere di riscatto potrà essere versato dal datore di lavoro utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso e, in tale caso, l'onere è deducibile dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi di lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), Tuir; 9. l'onere di riscatto è deducibile ai sensi dell'art. 10, co. 1, lettera e), Tuir.

Comma 177	Bonus asilo nido Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'Isee fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, l'incremento del buono è elevato a 2.100 euro.
Comma 183	Determinazione dell'Isee Nella determinazione dell'Isee sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato di cui all'articolo 3, D.P.R. 398/2003, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.